

N. R.G. 5/2020



**TRIBUNALE di MODENA**

Il Presidente DOTT. EMILIA SALVATORE

nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) iscritto al n. r.g. 5/2020 proposta da

POLMONARI MATTEO, rappresentato e difeso dagli avv. ALBERTO ROCCHI e FEDERICA BONVICINI

esaminata la domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – liquidazione del patrimonio depositata il 4-6-2020;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott. Pietro Marco Menetti che ha espresso parere favorevole ;

rilevato che sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti posto che :

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti;

**OMISSIS**

**OMISSIS**

---

**P.Q.M.**

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012, dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di POLMONARI MATTEO

nomina

quale liquidatore l'Occ dott. Pietro Marco Menetti

dispone

che, sino al momento in cui la procedura diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito internet di questo Tribunale;

ordina

la consegna ed il rilascio dei beni mobili ed immobili di proprietà del sovraindebitato e la trascrizione del decreto sui beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore, previo versamento di un congruo fondo spese da parte della ricorrente pari a € 1000,00 ;



autorizza il sovraindebitato a trattenere per sé l'importo mensile di € 1000,00 per far fronte alle proprie esigenze di vita;

dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso non oltre i quattro anni successivi al deposito della domanda,  
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena, 5-6-2020

Il PRESIDENTE

*EMILIA SALVATORE*

